

Edizione 1° settembre 2018

## Condizioni particolari di assicurazione (CPA)

### CPA 30 – Domicilio o dimora abituale all'estero

Ai prodotti compresi nel contratto stipulato si applicano le condizioni generali per le assicurazioni integrative di malattia (di seguito denominate CGA AIM) e le condizioni supplementari d'assicurazione (di seguito denominate CSA). Le precisazioni o deroghe a tali disposizioni sono riportate di seguito:

1. In caso di trattamento al di fuori della Svizzera, il fornitore di prestazioni deve disporre di un valido riconoscimento nel paese in questione.
2. In ogni caso, prima di usufruire del trattamento, si raccomanda di verificare con Helsana l'assunzione dei costi .
3. In deroga al punto 21.1 lettera f e h delle CGA AIM, le malattie e gli infortuni imputabili a eventi bellici nel proprio Stato di domicilio o nella propria dimora abituale, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein non sono assicurati. Fuori da questi tre paesi trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGA AIM. In caso di servizio militare fuori dallo Stato di domicilio e dalla Svizzera non sussiste alcuna copertura assicurativa.
4. In deroga al punto 9.3 lett. d, e delle CGA AIM, l'assicurazione si estingue nel momento in cui la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo dell'assicurazione secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) svizzera.
5. Per controversie derivanti dal contratto assicurativo, a integrazione del punto 31 delle CGA AIM è competente il foro presso la sede del datore di lavoro in Svizzera o presso la sede di Helsana.